





Roma 25 giugno 2018

Alla c.a.

Luigi Di Maio Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Tito Boeri Presidente Inps

a/mezzo e mail

Oggetto: Prescrizione contributiva dipendenti pubblici

Ill.mo Signor Ministro, Gentile Presidente,

a seguito della richiesta del 17 ottobre scorso con cui CGIL CISL e UIL chiedevano, con approfondite e articolate argomentazioni, una più puntuale riflessione in merito all'applicazione della prescrizione contributiva quinquennale ai dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche in considerazione delle specificità normative del settore, è stata successivamente emanata dall'INPS la circolare n. 169/2017.

Con quest'ultimo provvedimento, sebbene siano stati rivisti alcuni passaggi interpretativi del quadro normativo di riferimento, è stato confermato il termine di prescrizione quinquennale decorrente momento in cui il diritto può essere fatto valere e al tempo stesso è stata rinviata a data non anteriore al 1 gennaio 2019 l'applicazione delle disposizioni. Pur apprezzando l'attenuazione di alcune rigidità evidenziate nella precedente circolare n. 94 e il differimento al 1 gennaio 2019, dobbiamo constatare che il cuore del problema non è stato ancora affrontato, infatti:

- ad oggi molti dipendenti pubblici non sono ancora nelle condizioni di verificare puntualmente il versamento contributivo e sono quindi nell'impossibilità di segnalare eventuali errori a causa della incompletezza della banche dati e la circolare n. 169/2017 non fornisce alcuna certezza a tale proposito;
- le richieste di variazione e rettifica della posizione assicurativa (RVPA) oltre a presentare numerose complessità tecniche rimangono spesso inevase e non garantiscono l'interruzione della prescrizione;
- le modalità di applicazione dell'art. 13 della legge 1338/1962, in combinato disposto con l'art.31 comma 2 della legge 610/1952, in caso di estinzione del termine prescrizionale per le gestioni ex

CPDEL, CPS, CPUG e CTP rimangono incerte, essendo state rinviate ad un successivo messaggio che al momento non risulta ancora emanato;

- in ogni caso, la circolare afferma espressamente che le sopra citate norme non sono applicabili agli iscritti alla ex CPI i quali, pertanto, in caso di estinzione del termine quinquennale dovranno assumersi l'onere e la prova dei contributi omessi.

Ribadiamo comunque le nostre forti perplessità rispetto alla applicazione dell'istituto della prescrizione contributiva agli iscritti alle gestioni pubbliche, tra l'altro a distanza di ben 22 anni dall'entrata in vigore della legge n. 335/1995 e in ogni caso l'inopportunità di applicare la prescrizione a periodi per i quali non sia possibile un effettivo controllo.

A questo scopo chiediamo, come già fatto lo scorso 12 aprile, un incontro per chiarire gli aspetti interpretativi e procedurali al fine di assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici interessate il massimo della tutela.

Cordiali saluti.

I Segretari Confederali CGIL ,CISL ,UIL Roberto Ghiselli, Ignazio Ganga, Domenico Proietti

I Segretari Generali FP CGIL, CISL FP ,UILPA UIL ,FPL Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Nicola Turco, Michelangelo Librandi

FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, UIL-RUA Francesco Sinopoli, Maddalena Gissi, Pino Turi, Sonia Ostrica

CGIL Nazionale 00198 ROMA Corso d'Italia, 25 Telefono +39 0684761

CISL Nazionale 00198 ROMA Via Po, 21 Telefono +39 0684731

UIL Nazionale 00187 ROMA Via Lucullo, 6 Telefono +39 0647531